

Rep. n		
<b>CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI " OPERE DI</b>	<b>A</b>	Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.
<b>SCUOLA MONS. BONETTA, VIACINQUE MARTIRI 3 A FERNO – "</b>	<b>"</b>	
<b>-CUP -CIG</b>		
<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>		
<b>COMUNE DI FERNO</b>		
Provincia di Varese		
L'anno il giorno del mese di nell'Ufficio di Segreteria del Comune di		
Ferno, avanti a me dott. Maurizio Vietri, segretario comunale di Ferno,		
autorizzato ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs 18 agosto		
2000 n. 267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nei quali il		
Comune è parte, sono comparsi:		
<b><u>Per una parte</u></b> (di seguito nel presente atto per brevità indicato anche come		
"Comune "o "Stazione Appaltante"):		
- il Geometra , nato a il , codice Fiscale domiciliato per le		
funzioni in Ferno (VA) in Via Aldo Moro n. 3 presso la sede comunale, il		
quale interviene nel presente atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2		
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, non in proprio ma in qualità di responsabile		
dei Servizi LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata,		
ecologia ed ambiente e del servizio tecnico manutentivo del <b>COMUNE DI</b>		
<b>FERNO</b> , tale nominato con Decreto del Sindaco di Ferno n. in data agli		
atti del Comune di Ferno che le parti dichiarano di ben conoscere ed agisce in		
nome e per conto del medesimo Comune (codice fiscale del Comune:		
00237790126);		
<b><u>Per l'altra parte</u></b> (in seguito nel presente atto denominata anche in via		
1		

abbreviata “appaltatore”):

- Sig. , nato a ( ) il , residente a ( ) in via , avente codice fiscale NCL  
identificato mediante carta d’identità n. rilasciata dal Comune di ( ) il  
, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di  
legale rappresentante della ditta “ .”, con sede a (VA) in via XXV  
, codice fiscale, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., Partita IVA e, iscritta  
al R.E.A. presso la suddetta C.C.I.A.A. di Varese al n , ed agisce in forza  
dei poteri al medesimo conferiti dallo statuto sociale.

Detti componenti, di cui io Segretario Rogante ho accertato l’identità  
personale, la capacità giuridica ed i poteri, e di cui ho verificato anche la  
validità e la conformità dei certificati di firma digitale utilizzati, mi chiedono  
di ricevere il presente atto in modalità informatica e premettono quanto segue:

- con deliberazione n. del la Giunta comunale di Ferno approvava il  
progetto preliminare dei lavori di "**OPERE DI** ";

- con deliberazione n. del la Giunta comunale di Ferno approvava il  
progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di " **OPERE DI** "

oggetto del presente contratto di appalto accompagnato: dalla verifica  
degli elaborati progettuali espletata da parte del Responsabile Unico del  
Procedimento in relazione all’articolo 25 D.LGS. 50/2016;

- dall’attestazione del Direttore Lavori di cui all’articolo 31, comma 4 lett.  
e) del D.Lgs. 50/2016,

- con determinazione a contrattare n. in data il Responsabile dei Servizi  
LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia  
ed ambiente e del servizio tecnico manutentivo del Comune di Ferno  
stabiliva di procedere all’affidamento del contratto d’appalto dei lavori



- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'affidataria - sottoscrivendo il presente contratto- attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto in modalità informatica, il Comune e l'Appaltatore come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 – Oggetto del contratto.**

Il **COMUNE DI FERNO**, in persona del Responsabile del Servizio sopra generalizzato, affida all' ”, con sede in , via n. , Partita IVA , in persona del Legale Rappresentante in premessa generalizzato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "**OPERE DI** ” come specificato nella relazione di progetto esecutivo richiamato in premessa.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 50/2016 (nel seguito “Codice dei contratti”).

### **ART. 2 – Capitolato Generale.**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e dal Capitolato speciale di

	appalto approvato con delibera di Giunta comunale di Ferno n del e	
	dalle previsioni progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di	
	accettare e che qui si intendono riportati e trascritti ancorché non	
	materialmente uniti al presente atto e con rinuncia a qualsiasi contraria	
	eccezione.	
	E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento	
	negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto; tuttavia le tabelle	
	di riepilogo dei lavori hanno efficacia ai fini della valutazione delle addizioni	
	o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e del subappalto	
	.	
	<b>ART. 3 – Ammontare del contratto.</b>	
	L'importo contrattuale ammonta a (diconsi euro e ), comprensivo degli	
	oneri della sicurezza e del costo della mano d'opera ed oltre ad IVA,	
	determinato mediante l'applicazione del ribasso offerto al prezzo a base d'asta	
	e sommando al prezzo risultante l'importo degli oneri della sicurezza pari a €	
	Il contratto è stipulato “a Corpo ” ai sensi di quanto previsto dal combinato	
	disposto degli articoli 59 c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016;	
	<b>ART. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.</b>	
	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale di appalto	
	approvato con D.M. n. 145/2000, l'appaltatore elegge domicilio presso il	
	Comune di Ferno.	
	Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del capitolato generale di appalto i pagamenti a	
	favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.	
	Ai sensi del medesimo capitolato, l'appaltatore – se non conduce i lavori	

personalmente - deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico da depositare presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **ART. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna.

### **ART. 6 – Penale per il ritardo.**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è applicata una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un

verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del corrispettivo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa di ritardi.

#### **ART. 7 – Sospensioni e riprese dei lavori.**

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore degli stessi nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

L'appaltatore, qualora ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'esecuzione. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi,

l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **ART. 8 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.**

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'appaltatore è tenuto ad osservare, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, oltre alle disposizioni dei D.P.R. n. 457/55, n.164/56 e del D.Lgs. 81/ 2008 e successive modifiche, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Ferno, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore, oltre a quelli previsti dall'art. 5 del D.M. 145/00 e dal Capitolato speciale di appalto, gli oneri e gli obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

	- Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;	
	- Rilievi, tracciati, verifiche, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	- La messa a disposizione di un idoneo locale e delle attrezzature necessarie per la direzione dei lavori;	
	- La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificazione di esecuzione.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese che vi operano, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione	

o nell'impiego dei materiali.

**ART. 9 – Contabilizzazione dei lavori “a Corpo ”.**

L'appalto è da intendersi a corpo. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La misurazione e la valutazione dei lavori a Corpo sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a "Corpo" s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

	Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.	
	I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e consistono in:	
	- Giornale dei lavori,	
	- Libretti di misura dei lavori,	
	- Liste settimanali degli operai e delle provviste,	
	- Registro di contabilità,	
	- Sommario del registro di contabilità,	
	- Stati di avanzamento dei lavori,	
	- Certificato di pagamento,	
	- Conto finale e relativa relazione.	
	I documenti di cui al comma precedente verranno redatti a cura del direttore dei lavori secondo le modalità prescritte al TITOLO IX – CAPO I e CAPO III del D.P.R. 207/2010 che si richiamano integralmente con particolare riferimento agli artt. 178 e seguenti relativi alle firme dei soggetti incaricati e alle relative responsabilità.	
	<b>ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo.</b>	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile. Qualora per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio.	
	<b>ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.</b>	
	Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, e del	

RUP richiedesse e ordinasse modifiche o varianti le stesse avverranno nel rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016.

**ART. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto quando l'importo dei lavori eseguiti sarà pari ad €                      al netto del ribasso d'asta e delle previste ritenute. Ad ultimazione delle opere sarà predisposto lo stato di avanzamento corrispondente al finale che sarà al netto del ribasso d'asta e comprensivo della relativa quota degli oneri della sicurezza e della mano d'opera al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, sarà pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile.

**ART. 13 – Ritardo nei pagamenti.**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di

	appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità e termini di cui alla vigente normativa.	
	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di avvalersi dell'eccezione di cui all'articolo 1460 del codice civile.	
	<b>ART. 14– Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.</b>	
	Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione), trascorsi due anni dalla data di emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà	

della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

**ART. 15 – Risoluzione del contratto.**

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora intervenga sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi dei soggetti indicati dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009 e negli altri casi previsti dal surrichiamato articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante risolverà il contratto, nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti ulteriori casi:

- a. grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o impartite dalla direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- e. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f. non rispondenza dei lavori eseguiti o dei materiali forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- g. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,

	anche a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
	inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	h. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
	Ai sensi dell'articolo 3 comma 8-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in	
	legge 17.12.2010 n. 217, il presente contratto si risolverà di diritto in caso di	
	mancato utilizzo, da parte dell'appaltatore, del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto stesso.	
	L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	La risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini per l'ultimazione	
	dei lavori trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore,	
	con assegnazione di un termine per compiere i lavori e previo contraddittorio	
	con il medesimo appaltatore .	
	<b>ART. 16 – Controversie.</b>	
	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il	
	responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione	
	riservata del direttore dei lavori e - ove nominato - del collaudatore e - sentito	
	l'appaltatore - formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla	
	apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario	
	sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro	
	sessanta giorni. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte	
	dell'appaltatore cessa la materia del contendere.	
	Le parti concordano fin d'ora l'esclusione del ricorso all'arbitrato.	
	Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può	

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **ART. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, nei termini e nella misura di cui all'art. 11 del capitolato speciale di appalto.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore - invitato a provvedervi - entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito non vi provveda

o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

**ART. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

Le parti danno atto che l'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano sostitutivo di sicurezza (protocollo in arrivo del Comune n. del ) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma forma parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Ferno.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta in cui mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

**ART. 19 – Subappalto.**

L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta .....

**ART. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante

	polizza n. _____ rilasciata dalla _____, agenzia di _____ in data _____, del valore di	
	euro _____.	
	La predetta garanzia deve essere integrata ogni volta in cui la stazione	
	appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del	
	presente contratto.	
	La garanzia è svincolata automaticamente secondo le vigenti normative in	
	materia e cessa di avere effetto, con apposita dichiarazione, all'approvazione	
	del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	<b>ART. 21 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.</b>	
	L'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che	
	esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle	
	attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al	
	riguardo.	
	L'appaltatore ha stipulato, per i lavori di cui al presente contratto e per la	
	durata dei medesimi, in data _____ la polizza assicurativa per danni e	
	responsabilità civile verso terzi n. _____ con la _____ - agenzia _____, con i seguenti	
	massimali:	
	a) per danni di esecuzione alle opere oggetto del presente appalto: euro _____ ;	
	b) per responsabilità civile terzi: euro 500.000,00 .	
	<b>Art. 22 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti.</b>	
	In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'appaltatore	
	assume, a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi	
	di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge medesima.	

	L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, si obbliga ad inserire	
	nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a	
	qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità del contratto, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari.	
	L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente	
	competente.	
	<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	<b>ART. 23 Documenti che fanno parte del contratto.</b>	
	I seguenti documenti fanno parte integrante del presente contratto:	
	- il capitolato speciale di appalto	
	- gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo - esecutivo	
	- l'elenco dei prezzi unitari	
	- il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 131 del codice e dall'art. 18	
	del presente contratto	
	- il cronoprogramma	
	- le polizze di garanzia sopra specificate	
	e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente	
	uniti al medesimo, il capitolato speciale d'appalto e l'offerta che quantifica	
	l'importo contrattuale a corpo che, rispettivamente sotto lettere A) e B), in	
	copia informatica da originale analogico, si allegano al presente atto e	
	contestualmente si sottoscrivono digitalmente.	
	I suindicati documenti vengono controfirmati dai contraenti e sono conservati	

dal Comune.

**ART. 24 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l’esecuzione dei lavori pubblici e che si richiamano integralmente, in quanto applicabili ed in particolare:

- Il D.Lgs 50/2016
- Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. lgs. n. 163/2006 adottato con D.P.R. 5/10/2010 n. 207 negli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione delle linee guida Anac e dei decreti attuativi ;
- Il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000;
- Il D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 25 – Clausola di riservatezza.**

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, il Comune informa l’appaltatore che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

**ART. 26 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese dovute per la stipula e la registrazione del presente contratto, per imposte e diritti di segreteria sono a carico dell’appaltatore.

Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che tutti i lavori di cui al presente contratto

sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto ne chiedono la registrazione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Le parti, avendo presa visione degli allegati al presente atto, con il mio consenso mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto, io, Segretario Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, dal quale ho dato lettura alle parti comparenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono e firmano con firma digitale previa verifica delle credenziali di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 10 DPCM 30.03.2009.

Il presente atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, sotto mia cura e direzione, consta di ventidue pagine intere fino a qui a video.

L'APPALTATORE

IL COMUNE DI FERNO

L'UFFICIALE ROGANTE